

| | |
|---|---------------------------------------|
| • superficie minima del lotto: | 1200 m ² ; |
| • SUN massima del fabbricato | 570 m ² ; |
| • altezza massima del fabbricato: | 8,50 m; |
| • altezza del fronte | 8,50 m; |
| • n° massimo di piani | 3; |
| • U _f (indice utilizzazione fondiaria) | 0,44 m ² /m ² ; |

per la variante n. 28 (relativa alla variante PRG 2016) è ammesso l'ampliamento volumetrico della p.ed 950 (edificio non storico) da accorparsi all'edificio storico esistente identificato e regolamentato dalla scheda n. 7 riferita agli edifici storici isolati. L'intervento permette l'unione a piano terra dei due fabbricati e dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche architettoniche per l'edificio storico.

6. L'ampliamento edifici alberghieri ed extra alberghieri esistenti, come definiti dalle specifiche norme che regolano la materia¹⁸, non è subordinato all'esistenza del lotto minimo previsto dal presente articolo.
7. Nelle aree soggette a piano attuativo valgono le norme specifiche contenute nelle relative schede tecniche.

Art. 37.2 - AREE PER ESERCIZI TURISTICI COMPLEMENTARI

1. Nell'ambito del territorio comunale non sono previste aree per gli esercizi turistici complementari. Comunque è consentito realizzare attività di soggiorno socio-educativo o di colonia con le finalità e le modalità definite dalle specifiche norme che regolano la materia. A tale scopo, l'art.36 della LP 4 ottobre 2012, n.19 stabilisce che fino all'approvazione del regolamento di esecuzione previsto all'art.11 della LP n.6 del 2009, continuano ad applicarsi gli articoli 2, commi 6 e 7, 12 e 15, comma 1 lett. i) della legge 13 dicembre 1990, n.33 ancorché abrogata.
2. In materia di ricezione turistica all'aperto si applicano le disposizioni della LP 4 ottobre 2012, n.19 e s.m.

Art. 37.3 - AREE SCIABILI E SISTEMI DI IMPIANTI DI RISALITA

1. Sono aree individuate dal PUP destinate alla realizzazione di impianti di risalita, piste da sci e attività complementari al fine di consentire la pratica dello sci alpino. Esse contengono:
 - piste da sci;
 - impianti di risalita e le relative stazioni;
 - fabbricati per la gestione (**G**) e manutenzione (**M**) di piste e impianti;
 - fabbricati di ristoro (**R**) e servizio (**S**) agli sciatori;
 - spazi per il parcheggio.
2. Valgono le seguenti norme:
 - a) gli impianti di risalita e le piste da sci, esistenti e in progetto, possono essere dislocati diversamente rispetto alla cartografia per esigenze tecniche o paesaggistiche verificate in sede di progettazione esecutiva o di Valutazione di Impatto Ambientale;

¹⁸ Legge Provinciale 15.05.2002, n. 7

- b) i parcheggi esistenti e in progetto devono avere almeno il 10% della superficie destinata a verde, integrato con alberi d'alto fusto;
- c) la disposizione dei parcheggi può essere modificata rispetto alle indicazioni della cartografia per esigenze tecniche verificate in sede di progettazione esecutiva;
- d) gli impianti di risalita esistenti e le relative stazioni possono essere rinnovati contestualmente agli interventi di miglioramento e potenziamento delle piste;
- e) le piste da sci esistenti possono essere oggetto di interventi finalizzati alla loro qualificazione funzionale e a dotarle di impianti per l'innevamento artificiale, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia¹⁹;
- f) il fabbricato esistente destinato alla gestione e manutenzione di piste e impianti individuato dal cartiglio **GM**, può essere ampliato fino ad un massimo di 700 m³ del volume fuori terra, con un'altezza massima di 11,50 m; quello individuato dal cartiglio **GMR** può essere ampliato fino ad un massimo di 3.500 m³ del volume fuori terra, con un'altezza massima di 11,50 m;
- g) gli edifici esistenti di proprietà pubblica possono essere destinati a centri di ristoro e servizio agli sciatori;
- h) gli edifici esistenti, non funzionali al sistema piste-impianti, sono soggetti alle norme dell'area su cui ricadono (agricola o bosco).

Art. 37.4 - AREE SCIABILI E IMPIANTI DI RISALITA DI LIVELLO LOCALE

1. Sono aree destinate alla pratica dello sci alpino e dello sci nordico, che non comportano un aumento del carico urbanistico e nemmeno consistenti opere di infrastrutturazione²⁰. Esse contengono:
 - piste da sci;
 - impianti di risalita e le relative stazioni;
 - spazi per il parcheggio.
2. L'area in località Stava è soggetta all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un progetto unitario finalizzato a definire l'assetto generale di tutta l'area, concepita come un sistema organico. Tale progetto potrà prevedere un impianto di risalita, e un'area attrezzata per il gioco dei bambini sulla neve. All'interno del progetto unitario dovranno essere previsti i parcheggi di attestamento garantendo la coerenza con le disposizioni provinciali in materia di parcheggi.
3. L'area in località Lago, caratterizzata da una vasta rete di piste per lo sci nordico, non è individuata graficamente come area sciabile, perché i tracciati delle piste interferiscono con altre funzioni che non è possibile congelare. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si considera come area sciabile di livello locale la fascia di territorio posta a cavallo di ogni singola pista, avente una larghezza di 12 m.
4. Valgono le seguenti norme:
 - a) non sono ammesse nuove costruzioni;
 - b) i tracciati delle piste per lo sci nordico, esistenti e in progetto, possono essere modificati sulla base di progetti di qualificazione del sistema e ogni qualvolta lo richiedano specifiche esigenze tecniche;
 - c) sui tracciati delle piste è vietato installare barriere fisse, siepi, alberature nonché modificare il terreno creando ostacoli che impediscano il regolare svolgimento della pratica sportiva;
 - d) sui tracciati delle piste è consentito realizzare sottopassi in funzione della viabilità locale rotabile e pedonale;

¹⁹ Legge Provinciale 21.04.1987, n. 7 e D.P.G.P. 29.09.1987 n. 11-51/Leg.

²⁰ Allegato 7 D.G.P. n. 2023 del 3 settembre 2010 e s.m.i. e Art. 35, Allegato B della L.P. 27 maggio 2008, n.5

- vigenti e vengano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 4, lettera a, art. 37 del PUP;
- c) l'attività agrituristica alle seguenti condizioni:
Il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni;

5. Gli edifici esistenti, non funzionali all'attività agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008, possono formare oggetto degli interventi di recupero nel rispetto delle procedure previste dalla legge urbanistica provinciale.
6. Nelle aree evidenziate in cartografia con * LI (lavorazione Interrata) è ammessa la realizzazione di depositi, depositi sale per il disgelo stradale, rimesse per il ricovero di mezzi e attrezzature impiegate per lo sgombero della neve e per le manutenzioni delle armature stradali etc. Il manufatto dovrà essere completamente interrato con copertura in terreno vegetale inerbito dello spessore minimo di 50 cm.

Art. 38.2 - AREE AGRICOLE DI PREGIO (art. 38 Nda PUP)

1. Sono aree individuate dal PUP caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico – sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, nonché della zonizzazione vitivinicola specificatamente descritta nella relazione del PUP, ovvero della particolare valenza paesaggistica evidenziata nella carta del paesaggio.
2. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatto salvo quanto eccezionalmente previsto dal PRG per la realizzazione e il recupero di manufatti e infrastrutture di cui ai commi 2 - 3 e 4 dell'articolo precedente, ove risulti dimostrata l'impossibilità di ubicarli in altre zone. La realizzazione dei predetti manufatti e infrastrutture è autorizzata dalla Sottocommissione della CUP.
3. Gli edifici esistenti, non funzionali all'attività agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008, possono formare oggetto degli interventi di recupero nel rispetto delle procedure previste dalla legge urbanistica provinciale.
4. Il cambio di destinazione urbanistica delle aree agricole dei pregio può avvenire in conformità delle disposizioni all'art.112 della LP 15/2015 e dell'art.38 delle NTA del PUP e previa compensazione delle superficie interessate. La cartografia del PRG evidenzia con specifico riferimento normativo la consequenzialità delle azioni che producono l'erosione e la relativa compensazione delle aree agricole di pregio.

Art. 38.3 - AREE A PASCOLO

1. Sono aree individuate dal PUP aggiornate dal PRG occupate da pascoli destinati alla promozione ed allo sviluppo della zootecnia.
2. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste, nonché interventi edilizi e urbanistici finalizzati alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture ed infrastrutture

finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica.

3. Gli interventi di ristrutturazione delle malghe esistenti possono prevedere un incremento di volume della quantità sufficiente per dotare l'alloggio degli addetti di tutti i servizi e gli spazi che sono indispensabili per ottenere condizioni abitative e lavorative adeguate agli standard moderni.
4. Sugli edifici esistenti diversi dalle malghe sono ammessi solo:
 - gli interventi previsti dalle specifiche norme, se sono schedati come insediamenti storici isolati o come patrimonio edilizio montano (baiti);
 - opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti gli altri casi.
5. Per i nuovi fabbricati valgono le seguenti norme:
 - indice massimo di fabbricazione fondiaria: 0,01 m³/m²;
 - altezza massima del fabbricato: 6,50 m.
6. Nell'area individuata in cartografia con uno specifico simbolo, è consentito realizzare su suolo pubblico interventi edilizi da destinare allo svolgimento di attività ludico-didattiche e a centri di informazione ambientale-paesaggistica, di documentazione sulla cultura locale e di carattere scientifico (osservatorio astronomico, stazione meteorologica, ecc.). Il volume di tali manufatti non deve essere superiore a 500 m³.

Art. 38.4 - AREE A BOSCO

1. Sono aree individuate dal PUP aggiornate dal PRG occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla gestione selvicolturale.
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati i lavori di sistemazione idraulica e forestale, le bonifiche agrarie, le opere di infrastrutturazione e gli altri interventi ammessi dagli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste.
3. Sugli edifici esistenti sono ammessi solo:
 - gli interventi previsti dalle specifiche norme, se sono schedati come insediamenti storici isolati o come patrimonio edilizio montano (baiti);

Art. 38.5 - AREE AD ELEVATA INTEGRITA'

1. Sono aree caratterizzate dalla presenza di ghiacciai, di rocce e rupi boscate che, per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportino insediamenti stabili.
2. Nell'ambito delle aree improduttive può essere ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali, aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, e di opere o infrastrutture che rivestono interesse generale, come i sentieri, i tracciati alpinistici ed i rifugi alpini.

